



77/2026

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal consigliere

Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. **79702** dalla

Sig.ra XX (c.f. omissis),

nata a omissis il omissis ed ivi residente in Via

omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario

Lucci antistatario ed elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza di Novella 1, presso lo studio legale;

Contro

-INPS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro

il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea

Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

-Ministero dell'Istruzione e del Merito, non

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

costituito;

per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.56/2024 e la sentenza-ordinanza n.460/2024;

Uditi all'odierna udienza l'Avv. Laura Fratarcangeli in sostituzione per la ricorrente, l'Avv. Andrea Botta per l'INPS;

ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, previa domanda all'INPS del 21-9-2022, chiede con il presente ricorso di dichiarare che le patologie di cui soffre comportino un'invalidità superiore al 74% e di dichiarare il proprio diritto alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, co.3 della legge 388/2000, eventualmente previo espletamento di parere medico legale a mezzo CTU.

Il legale della ricorrente argomenta profusamente in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte e, nel merito, ritiene che le patologie dalle quali è affetta la ricorrente (*leucemia linfatica*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

cronica con formazioni linfonodali multiple a livello del cavo ascellare, torace ed ilo epatico, noduli fibrotici polmonari, ipercolesterolemia, sindrome del colon irritabile, osteopenia vertebrale e femorale con pregressa frattura L3) comportino una condizione invalidante superiore al 74%, maggiore di quella indicata nel verbale della Commissione medica interpellata in sede di revisione in data 5-4-2022, che ha acclarato una percentuale di invalidità del 70%.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Non risultando costituiti i convenuti e non essendoci prova in atti delle notifiche, con ordinanza n.56/2024 è stato ordinato il rinnovo delle notifiche, ai sensi dell'art. 155 c.g.c..

3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito, ma il giudice ha verificato l'erroneità della notifica, ancorché ne sia stato ordinato il rinnovo con l'ordinanza indicata nelle premesse, effettuata dal legale della ricorrente al MIM direttamente e non all'Avvocatura dello Stato ove sono domiciliati ex lege le amministrazioni dello Stato (art.417 bis c.p.c. e art.158 c.g.c.).

4. L'INPS si è costituito, riferendo in primo luogo che la Commissione ha accertato in sede di

revisione l'esistenza di una percentuale di invalidità non sufficiente al riconoscimento del diritto (percentuale di invalidità del 70% non revisionabile). Ha evidenziato, inoltre, che l'attuale domanda non è supportata da alcun elemento probatorio successivo alla visita collegiale.

5. Sussiste in atti documentazione sanitaria, solo precedente alla data della visita della Commissione del 5-4-2022.

6. Con sentenza ordinanza n. 460/2024 è stata disposta l'estinzione del processo ex art.111 c.g.c. nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito non essendo intervenuto il rinnovo regolare della notifica del ricorso. È stata contestualmente disposta CTU ai sensi dell'art 166 c.g.c., a cura del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, integrato da specialista di onco-ematologia, sul seguente quesito: "accertare se il quadro clinico completo della ricorrente corrisponda o meno ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, specificando la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Il CTU ha depositato il Parere medico legale definitivo, nel quale conclude: "il quadro clinico completo della ricorrente corrisponde ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento; si specifica che la relativa percentuale, calcolata secondo i canoni stabiliti dal DM Salute 5 febbraio 1992, è del 76% con decorrenza dalla visita di revisione del 05/04/2022".

8. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.

9. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

10. L'odierna fattispecie riguarda la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 74%, essendo quella acclarata da organi collegiali medico legali in sede di revisione non sufficiente, al fine di ottenere benefici di legge previsti dall'articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n. 388.

1. Il legislatore con tale disposizione ha previsto che, "a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento....., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa."

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11. All'esito della valutazione delle varie patologie, il CTU, dopo l'esame di tutta la documentazione in atti, nonostante nessuno si sia presentato alle OO.PP. ritualmente comunicate, ha ritenuto di poter effettuare le valutazioni sulla percentuale di invalidità civile da attribuire al complesso morbosio gravante sull'interessata e la relativa decorrenza, sulla base dei relativi atti depositati nel fascicolo di causa. Il Collegio medico ha ritenuto riduttivo il giudizio espresso dalla CML INPS in data 05/04/2022, atteso che non aveva tenuto conto delle altre infermità patite dalla stessa e debitamente documentate, ma esclusivamente della

patologia oncologica sofferta dalla ricorrente.

Nello specifico ha quindi ha esposto il giudizio diagnostico assegnando a ciascuna affezione una percentuale di invalidità secondo la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti attualmente in uso (70% per la leucemia linfatica cronica, 20% per la condizione pneumologica e 10% per le restanti patologie coesistenti). Il CTU ha ritenuto di assegnare la percentuale del 76% a far data dalla visita di revisione del 05/04/2022.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

12. Tutto ciò considerato, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d'ufficio, atteso che il parere ha preso in esame tutte le patologie sussistenti, applicando all'esito la formula riduzionistica per le invalidità plurime di Balthazard. La valutazione effettuata dal CTU nella relazione peritale è correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il CTU ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica, applicando i parametri normativi vigenti. Risulta infine

rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti.

13. Non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte analiticamente e compiutamente dal Collegio medico, dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nello specifico pari all'76%, a decorrere dal 05/04/2022, ai fini dell'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 comma 3 della legge 388/2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

14. Le spese sono compensate, tenuto anche conto della complessità delle questioni mediche e del comportamento delle parti.

15. Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta, accoglie il ricorso e dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nello specifico pari all'76 %, e quindi riconosce il diritto della Sig.ra XX al riconoscimento del beneficio della contribuzione

figurativa di cui all'art. 80 comma 3 della legge 388/2000, utile a fini pensionistici dal 5.4.2022.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.02.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
19.02.2026
11:42:44
GMT+01:00